

In amendue i casi l'espressione dell'articolo non corrisponderebbe all'intento;

2.° Dato che siano veramente due corporazioni e non una sola, chiederei se le indagini che la Commissione dovette necessariamente fare per concludere alla soppressione, le abbia fatte su una sola o su tutte due; vieppiù che le due corporazioni hanno origine, oggetto e sede diversa, essendo noto che quella degli Oblati di San Carlo è composta di sacerdoti che non incontrano altro vincolo fuorchè di perfetta obbedienza all'ordinario diocesano, il quale non può disporre fuori della sua diocesi; mentre invece gli Oblati di Santa Maria hanno una organizzazione più estesa, servono alle missioni, e sono dipendenti da un rettore generale.

I fatti che possano esistere a carico dell'una o dell'altra, o d'entrambe le corporazioni, essendo ben lungi dall'aver una celebrità o notorietà da paragonarsi a quella che riguarda i gesuiti ed il Sacro Cuore, ed essendo forse da molti affatto ignorati, sarebbe necessario che la Commissione affermasse avere conseguita la certezza, sia della loro esistenza, sia della loro dipendenza da principii gesuitici, affinchè i deputati i quali non sono in grado d'aver acquistata la *indubitata e costante notorietà* allegata, possano votare sull'articolo, dietro la parola e la fede della Commissione.

La mia privata opinione si è che la congregazione degli Oblati di Maria sia un'affiliazione gesuitica, e voterò per la loro esclusione, ma non mi consta quanto agli altri, e desidero informazioni dalla Commissione.

**CORNERO padre, relatore** risponde che la Commissione volle classificare gli Oblati colla denominazione generica di S. Carlo e di Maria Santissima, perchè non era sufficientemente edotta sul vero nome ch'essi avessero, essendo talvolta nominati, almeno secondo ciò che consta personalmente al relatore, sotto l'indicazione d'Oblati di San Carlo, e talvolta sotto quella d'Oblati di Maria Santissima.

**MICHELINI G. B.** Molto mi stupisce che mentre io domando l'avviso della Commissione sopra un punto importantissimo, il signor relatore mi manifesti la sua privata opinione. Eppure, la Commissione, per corrispondere all'onorevole mandato ricevuto dalla Camera, avrebbe dovuto prendere tutte le informazioni che occorreano all'uopo.

(*Conc. e Risorg.*)

**CORNERO padre, relatore** risponde che la Commissione si fondò sull'opinione universale che condanna gli Oblati denominati da S. Carlo, ed anche da Maria Santissima; non potersi altrimenti procedere nei giudizi politici della Camera; e che quanto a sè non dubita punto di affermarli tutti gesuitanti e meritevoli di venir colpiti dalla legge.

**SCLOPIS ministro di grazia e giustizia**, divide il parere del deputato Michelini; crede che la Commissione debba chiarire la cosa prima di proporci alla rinfusa la soppressione di due corporazioni religiose.

**CORNERO padre, relatore** replica che il nostro è un giudizio politico, al quale basta l'opinione radicata presso di tutti.

(*Verb.*)

**NOTTA** espone che quanto agli Oblati di Maria Santissima (lasciando stare gli altri ch'egli non conosce, e su cui non è quindi in caso di pronunciare alcun giudizio), egli, dopo grandissime fatiche, era riuscito a procurarsi un esemplare stampato dei loro statuti, esemplare ch'egli mostra alla Camera, e della cui lettura era giunto a persuadersi che gli Oblati suddetti sono una stessa e medesima cosa che i gesuiti, se non sono anche meglio.

Per saggio di quanto asserisce, egli non dà lettura alla Camera che di tre articoli: l'uno relativo all'obbedienza, ch'è

assolutissima, senza il più piccolo restrittivo; l'altro relativo alle regole della coscienza; con cui s'ingiunge al professo di svelare al superiore interamente tutto quanto sta nell'anima sua, nulla escluso nè eccettuato, e di rispondere anche, per quanto egli sa, a tutte le interrogazioni che il superiore potesse fargli; il terzo, relativo ai loro possedimenti patrimoniali, con cui loro si fa il precetto di non disporne che esclusivamente od a beneficio dei loro congiunti o della Compagnia. L'oratore dà lettura testuale dei detti articoli, per cui conchiude di nuovo che gesuiti più di quelli egli non saprebbe dove trovarne (*Segni d'approvazione*). (*Cost. Sub.*)

**FRASCHINI** crede di dover dare alcune spiegazioni sul vero senso delle conclusioni della Commissione di cui egli fa parte, e che servono nello stesso tempo a giustificarla. Dice adunque che la Commissione non direbbe le sue ricerche che sugli Oblati di Maria Santissima, volgarmente detti della Consolata, sopra cui prese coscienziosamente esatte e minute informazioni, e su cui solo intese essa di concludere quando proponeva l'espulsione degli Oblati di San Carlo e di Maria Santissima. Che siansi poi uniti i due nomi in un solo, mentre i preopinanti hanno dato a dividere che appartengono a due corpi distinti, dice essere stato puro errore materiale che nulla toglie alla verità dei fatti stati dalla Commissione constatati prima di addivenire alla sua risoluzione contro degli Oblati della Consolata da lui preaccennati. Mentre dunque mantiene la sua conclusione contro costoro, dichiara di riservarsi pienamente il suo voto sopra gli Oblati di San Carlo, di cui egli si dichiara non informato. (*Cost. Sub.*)

**TURCOTTI** asserisce che la congregazione degli Oblati di San Carlo che ha fra le altre una casa in Varallo ed una in Vercelli, non aveva al suo principio il sistema gesuitico, ma che tralignò da poi.

**GUGLIANETTI** aggiunge a ciò che disse il preopinante che il convento degli Oblati di San Carlo stabilito in Novara si vedrebbe assai di buon occhio soppresso dagli abitanti di quella città. (*Conc. e Risorg.*)

**MONTI.** Signori, in cose di tanta importanza, parmi non si debba procedere con leggerezza. Trattasi in tutto il corpo di questa legge di corporazioni legalmente istituite e legalmente riconosciute dallo stesso Governo; trattasi di sodalizi regolari, i quali, a mio avviso, derivando la loro morale esistenza da pontificii decreti e da prescrizioni ecclesiastiche, da noi non dovrebbero sopra le medesime pronunciare senza riferirsi a questo proposito, od almeno concertarsi coll'autorità della Chiesa. La leggerezza, io dico, colla quale si è proceduto in queste cose, chi sa non sia col tempo valido argomento per diminuire forza alla legge stessa che si sta discutendo . . . .

*Varie voci.* Alla questione! alla questione!

**MONTI.** Vengo alla questione. Della leggerezza del nostro procedere, n'è prova evidente l'articolo che noi discutiamo. Qui si tratta di Oblati di San Carlo e di Maria Santissima; ora, Oblati, così denominati, non esistono e non hanno esistito mai; Oblati, sotto questa denominazione, sono introvabili; epperò, votando noi l'articolo così redatto, noi daremo un voto affatto inutile. La Commissione non badò che questo non è un ordine unico, ma distintissimo.

Io non so bene degli Oblati di Maria Santissima, ma io dubito fortemente anche sopra di essi che non siano congregazioni regolari; ma essi sono, se non erro, preti secolari facienti vita comune, e retinenti tutti e singoli i diritti civili, non legati da voto che di essi ne faccia un ordine monastico.

Ho detto che non sono bene certo degli Oblati di Maria